

Modena 1 Giugno 2010

Oggetto : Delibera Iscrizione alle Sezioni Speciali Albo Nazionale Gestori Ambientali (Raee)

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali con delibera 19 maggio 2010 ha fissato le modalità di iscrizione ai sensi del decreto 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Si ricorda che tale delibera si è resa necessaria visto che il predetto D.M. 8 marzo 2010, n. 65, dispone l'obbligo d'iscrizione in apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che svolgono le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE disciplinate dal decreto medesimo.

In particolare si prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione presentino comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente con riferimento alle specifiche attività esercitate.

La Sezione regionale o provinciale procederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste e attestate con la comunicazione del soggetto, ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione.

Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni sopra esposte, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione.

Sono previste, inoltre, specifiche disposizioni transitorie secondo le quali in sede di prima applicazione del decreto l'obbligo di iscrizione all'Albo si intende assolto, fino alla formale pronuncia positiva o negativa di iscrizione, con la presentazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente della comunicazione effettuata dal soggetto tenuto ad iscriversi.